



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE

DR

Il Rettore

Oggetto:

Indizione procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n.240/2010 - SC 11/C3 - SSD M-FIL/03, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - a valere sul Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 83/2020

COD. RTDB-2020-16

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 10.4.1991 n. 125;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "codice in materia di dati personali", il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Vista la Legge 15.4.2004 n. 106;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3.5.2006;
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 24 e l'art. 18 - comma 2;
Visto il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010";
Visto il Decreto Ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2015 concernente la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n.3822, con la quale sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della L. 240/2010;
Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016;
Vista la Legge 12.11.2011 n. 183, in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
Visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 relativo al "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n.240";
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 - avente ad oggetto "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5", in particolare l'art. 5, comma 5 e l'art. 7, comma 2;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 6 agosto 2013, n.97;

Direttore Generale:
Dott.ssa Tiziana
Bonaceto

Dirigente: Dott.ssa
Federica Nuzzi

Resp. Area: Dott.ssa
Federica Nuzzi

Resp. Ufficio:
Antonella Bellavita

Resp. Procedimento:
Dott.ssa Rossana
Ragni



Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art.6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica emanato con D.R. n.188 del 14.2.2017;

Visto il "PIANO STRAORDINARIO 2020 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010" di cui al D.M. 83 del 14.5.2020, per effetto del quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n.28 posti, come risultante dalla tabella 1 allegata al suddetto decreto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.7.2020 con cui, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29.7.2020 e tenuto conto della nota Prot. n. 68096 del 30.7.2020 del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, è stata autorizzata l'assegnazione di n.23 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, come da schema riportato nella delibera stessa, con presa di servizio non prima del 1.1.2021, tra cui un posto per il S.C. 11/C3 – SSD M-FIL/03, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;

Vista la nota rettorale, prot. n. 68731 del 31.7.2020, con cui le Strutture assegnatarie dei suddetti posti di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sono state invitate ad assumere le determinazioni in merito ad ogni elemento utile al fine dell'emanazione dei relativi bandi di concorso, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240";

Visto il Decreto n. 121 del 9.10.2020 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, acquisito al prot. n. 91019 del 9.10.2020, che verrà portato a ratifica del Consiglio del suddetto Dipartimento;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il posto oggetto del presente Bando è completamente finanziato dal Ministero e pertanto rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Dato atto che la fattispecie oggetto del presente bando, alla luce di quanto sopra esposto, rientra nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 188, della L.266 del 23.12.2005;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura pubblica di selezione

E' indetta la procedura pubblica di selezione **di cui all'Allegato n.1, che è parte integrante del presente Decreto, per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per tre anni, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n.240, a valere sul Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 83/2020.** La partecipazione alla procedura selettiva avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.5.2016, specificate per la procedura di cui trattasi nel presente Decreto e nell'Allegato n.1 sopra citato.

Il presente Decreto è efficace, salvo mancata ratifica del Decreto n.121 del 9.10.2020 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da parte del Consiglio del Dipartimento stesso.



Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi sono analiticamente indicati nell'Allegato n.1, che è parte integrante del presente Decreto.

Non possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente Decreto:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che non possiedano idoneità fisica all'impiego;
- 3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 4) coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università di Perugia;
- 6) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e che abbiano svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n.240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n.240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni, la tesi di dottorato e i documenti ritenuti utili per la procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione/non valutazione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma PICA: <https://pica.cineca.it/unipg/>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le **Note sulla Presentazione della domanda di partecipazione** e **Le linee guida PICA**, disponibili alla pagina: <https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/procedure-di-valutazione-comparativa-ricercatori-a-tempo-determinato?view=concorsi>

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente Bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^a Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora il



termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata dal candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. In caso di comprovata impossibilità tecnica, l'Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché pervenuta entro la data di scadenza del bando. Si precisa, a tal fine, che farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di scadenza sopraindicato.

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato *pdf* e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio Concorsi (n. telefono 075/5852219-2368), e-mail ufficio.concorsi@unipg.it.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo e-mail: unipg@ceneca.it

3.1 Redazione della domanda di partecipazione

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi **N.B.**):

- 1) l'indicazione della procedura selettiva per la quale il candidato presenta domanda;
- 2) cognome e nome;



- 3) data e luogo di nascita;
- 4) la cittadinanza posseduta;
- 5) codice fiscale;
- 6) residenza, nonché recapito se diverso dalla residenza (indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, eventuale PEC) per ogni eventuale comunicazione ai fini della procedura selettiva, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi;
- 7) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva per cui viene presentata domanda;
- 8) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
- 9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- 11) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
- 12) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- 13) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 15) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- 16) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università di Perugia;
- 17) di non avere usufruito di assegni di ricerca e di non aver svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n.240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n.240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente;
- 18) di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- 19) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.

La mancanza di dichiarazione di cui al punto 7) da parte dei candidati comporterà **l'esclusione** dalla procedura selettiva.



I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitano di specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.-

3.2 Modalità di produzione della documentazione allegata alla domanda

Verrà valutata da parte della Commissione selezionatrice esclusivamente la documentazione relativa a requisiti, titoli, pubblicazioni, tesi di dottorato e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura sulla piattaforma PICA, secondo le modalità previste per la stessa, ed in essa visibile e residente. In particolare, saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda e relativa documentazione allegata, mentre non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula.

Requisiti di cui al precedente art. 2

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere comprovato mediante:

- autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la dichiarazione del possesso degli stessi resa nella domanda e/o nel Curriculum vitae costituisce autocertificazione effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**);
- ovvero, produzione della relativa documentazione, in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai medesimi soggetti di cui sopra.

In caso di titolo di studio conseguito all'estero, ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario, **a pena di esclusione, produrre:**

- 1)** - o l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente selezione, rilasciata dal MIUR ai sensi dell'art.74 del D.P.R. n.382/1980;
- 2)** - o l'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente selezione, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che "Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina";



3) – o copia della richiesta di riconoscimento della equipollenza e/o equivalenza del proprio titolo inviata al MIUR (e, per l'equivalenza, anche al Dipartimento della Funzione pubblica), entro il termine di scadenza del presente bando. Il candidato è ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della equipollenza/equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere inviata esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Titoli

A pena di non valutazione, i titoli dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità ed inviati esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica:

- autocertificazione del possesso dei titoli effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la dichiarazione del possesso degli stessi resa nel Curriculum vitae costituisce autocertificazione effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**);
- in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai medesimi soggetti di cui sopra.

Curriculum vitae

Il curriculum vitae che i candidati intendono presentare dovrà essere datato e firmato ed inviato esclusivamente in formato *pdf*, **a pena di non valutazione**, tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Le dichiarazioni in esso contenute dovranno essere dichiarate rispondenti a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**).

Pubblicazioni e tesi di dottorato

A pena di non valutazione, le pubblicazioni (nel limite massimo indicato nel relativo allegato al Bando) **e la tesi di dottorato** che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica e dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**).

Ogni pubblicazione e la tesi di dottorato non dovranno superare lo spazio di 30 Megabyte.

Sono valutabili, in riferimento alla procedura selettiva di cui al presente decreto, pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n.660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.

Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa **lettera di accettazione** della casa editrice.



Il mancato invio delle pubblicazioni e della tesi di dottorato non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.

A pena di non valutazione, alle pubblicazioni, alla tesi di dottorato e ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito (vedi **N.B.**), redatta dal candidato.

A pena di non valutazione, i titoli, le pubblicazioni, la tesi di dottorato debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o forza maggiore, relativi al recapito della presente domanda o di ogni comunicazione.

Art. 4

Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata o mediante posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 5

Costituzione della Commissione selezionatrice

La Commissione selezionatrice della procedura di cui all'art. 1 è nominata dal Rettore con proprio decreto, in conformità con quanto dispone l'art. 7 del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016.

Art. 6

Procedura comparativa e adempimenti della Commissione selezionatrice

La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

La Commissione selezionatrice predetermina i criteri per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011, e per l'attribuzione del



punteggio, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.

Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

Effettuata la verifica dell'ammissibilità dei candidati, ove i candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione procede alla **valutazione preliminare** dei candidati stessi, effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nel rispetto di quanto dispone il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011 e dei criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima.

La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva **discussione pubblica**, davanti alla commissione, **dei titoli e della produzione scientifica** dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della L. 240/2010, sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera; per la procedura di selezione di cui all'art. 1 del presente bando la **lingua straniera richiesta**, la cui conoscenza verrà accertata contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è specificata nell'Allegato n.1 che fa parte integrante del presente Decreto.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della lingua straniera potranno svolgersi anche in modalità telematica.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri predeterminati. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, la Commissione individua l'ídoneo.

Il giorno 17.12.2020 verrà pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e nel sito web dell'Ateneo (www.unipg.it) alla voce "Concorsi" - "Personale docente" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato" - **un**

Avviso con il quale verrà comunicato:

- **l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, ovvero la data in cui tale elenco sarà pubblicato;**
- **il diario e la modalità di espletamento della discussione;**
- **l'eventuale rinvio di pubblicazione del suddetto avviso.**

La discussione dei titoli e della produzione scientifica, potrà essere fissata a partire dal 29.12.2020.

Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha valore di convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.

Qualora si verificano cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali la discussione già fissata non possa essere espletata nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio della discussione verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso all'Albo on-line dell'Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell'Ateneo www.unipg.it alla voce "Concorsi" - "Personale docente" -



“Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato”.

Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino nell'imminenza della data stabilita per la discussione e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio della discussione verrà reso noto il giorno stesso della discussione, con le predette modalità.

La mancata presentazione del candidato alla discussione, o la mancata reperibilità in caso di modalità telematica, sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva. La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La Commissione selezionatrice deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

Per la presente procedura il Rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti ed indica l'ideoneo. Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo online decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, con indicazione dell'ideoneo, viene trasmesso al Consiglio della Struttura che ha richiesto la procedura stessa, che procede entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata dell'ideoneo.

La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso di non chiamata, comporta l'impossibilità per la struttura che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico.



Art. 8 **Restituzione delle pubblicazioni**

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. La restituzione sarà effettuata, nei termini sopradetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art. 9 **Sottoscrizione del contratto di diritto privato**

Fatto salvo quanto previsto all'art.1 del presente Decreto, l'idoneo chiamato riceverà comunicazione dall'Ufficio competente, con cui verrà richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno, entro il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la decadenza del diritto alla stipula del contratto.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016, dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie.

L'idoneità fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio, sarà accertata mediante visita medica effettuata, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.81 e ss.mm.ii., dal medico competente di questa Amministrazione.

Secondo quanto previsto dal D.M. 83 del 14.5.2020, nonché dall'art. 24 – comma 8 – L. n. 240/2010, il trattamento economico dei ricercatori ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera b) della L.240/2010 a valere sul Piano Straordinario in oggetto è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante ai ricercatori confermati con regime a tempo pieno.

Il contratto avrà la durata di tre anni e prevede un impegno orario dei titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato nell'Allegato n.1 del presente Decreto per la procedura a tempo determinato di cui trattasi.

L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente per materia didattica.

L'attività di ricerca a cui è tenuto il ricercatore a tempo determinato sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della struttura di ricerca di appartenenza.

La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire causa di recesso dal contratto.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Art. 11 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Rossana Ragni: e-mail ufficio.concorsi@unipg.it - Tel. 075/5852219-2368.

Art. 12 Pubblicità

L'avviso del Bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

Il testo integrale del Bando è pubblicato all'Albo online dell'Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unipg.it>) selezionando in sequenza le voci "Concorsi" – "Personale docente" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sarà data pubblicità, inoltre, nei siti istituzionali del MiUR e dell'Unione europea.

Si consiglia di consultare periodicamente la pagina web dedicata al bando di selezione per eventuali aggiornamenti e comunicazioni.

Art. 13 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016.

Il Rettore

Prof. Maurizio OLIVIERO

(documento firmato digitalmente)

Allegato n. 1 al DR

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE

Procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240 – COD. RTDB-2020-16:

Settore concorsuale	SC 11/C3 – Filosofia morale
Profilo: Settore Scientifico Disciplinare	Profilo: SSD M-FIL/03 – Filosofia morale
Durata contrattuale:	3 anni, in regime di tempo pieno
Sede di servizio:	Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
Docente Referente	Prof. Massimo Borghesi
Lingua straniera richiesta:	Francese o Inglese (a scelta del candidato)
Numero massimo pubblicazioni:	12

Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

-Attività di ricerca: avrà come oggetto "*Identità e differenza: La questione etico-antropologica nel contesto culturale europeo*" ("*Identity and difference: the etic and anthropological issue in the european cultural context*").

Descrizione sintetica: Il progetto riguarderà tematiche relative alla questione antropologica, al problema del fondamento dell'azione morale e della configurazione dell'identità individuale e comunitaria. Le ricerche potranno essere condotte con prospettive di carattere fondativo e/o storico, con particolare attenzione al dialogo tra filosofia e scienze umane nel dibattito filosofico francese.

- Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 350 ore annue (regime a tempo pieno) prevalentemente nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/03, di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale.

Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva:

1. Titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia o titolo equivalente.
2. Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide competenze di base nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/03.
3. Aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso del titolo di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi, di:
 - contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230;
 - contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
 - analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.